

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - subentro e rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da sorgente ricadente nel bacino del Torrente Revalesio, in Comune di Settimo Vittone, in misura di litri/s massimi 0,10 e medi 0,01 ad uso produzione di beni e servizi, assentita alla VG Quarries srl.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2683 del 09/05/2024; Codice Univoco: TO-S-10035

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(...omissis...)

DETERMINA

- 1) di assentire alla VG Quarries srl - P. IVA n. 11977530010 - con sede legale in Verres (AO), Via Circonvallazione n. 82 il subentro ed il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da sorgente ricadente nel bacino del Torrente Revalesio in Comune di Settimo Vittone, originariamente assentita con D.D. n. 381-24195/2013 del 05/06/2013 alla Argentera Graniti s.n.c. di Vuillermin Ivano e C., in misura di litri/sec massimi 0,10 e medi 0,01 ad uso produzione di beni e servizi nella cava di pietra ornamentale denominata "Argentera" sita in località Argentera, nel Comune di Settimo Vittone, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di rinnovo della concessione. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 24/05/2024

"(...omissis...)"

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima pari ad un terzo della portata istantanea della sorgente. Il rilascio del deflusso minimo vitale, come indicato nel progetto di cui all'art. 4, sarà garantito mediante saracinesca applicata alla tubazione di captazione e mediante troppo pieno. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.

(...omissis...)"